

STATUTO

**CARE - SOLLIEVO AL
DOLORE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODUGNO BA VIA CONTE ROCCO
STELLA 12

Numero REA: BA - 589044

Codice fiscale: 07889640723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

2 di 29

	Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991 n.381, la società	
	intende perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi com-	
	presa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico,	
	fermo restando quanto previsto per i "soci volontari"	
	dall'art.2, legge 8 novembre 1991, n.381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra	
	forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle	
	leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci	
	volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991,	
	n.381.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi,	
	fermo restando il carattere di mutualità prevalente.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	
	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp.att. e trans.	
	cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata coo-	
	- 2 -	

	perativa a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dall'or-	
	gano amministrativo.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti al-	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e	
	che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati	
	dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	Art. 5 - Oggetto	
	La Società Cooperativa Sociale, con riferimento ed in confor-	
	mità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requi-	
	siti dei propri soci operatori, ha per oggetto le seguenti	
	attività previste dall'art.1 - c.1 - lett.a) della legge	
	381/91 consistenti nella gestione di servizi nel comparto so-	
	cio - sanitario - assistenziale - educativo ed attività con-	
	nesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi	
	dell'art. 10 della medesima legge. La Cooperativa organizzando	
	le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con	
	enti pubblici e privati, fornirà servizi sociali in favore di	
	minori, inabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantag-	
	- 3 -	

	giate e di turismo sociale con i servizi connessi. In relazio-	
	ne a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperati-	
	ve e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire sta-	
	bilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi	
	le seguenti attività:	
	- innovazioni e sperimentazioni di servizi socio-educativi per	
	la prima infanzia e per l'adolescenza, quali servizi ludici ed	
	educativi per bambini da 0 (zero) a 5 (cinque) anni e servizi	
	ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai 6	
	(sei) ai 15 (quindici) anni;	
	- gestione di asili nido e scuole materne;	
	- trasporto accompagnato di minori, nel rispetto delle normati-	
	ve nazionali e locali e subordinatamente alle licenze e/o au-	
	torizzazioni degli enti delegati allo scopo;	
	- gestione di servizi civili e sociali di ogni genere, quali	
	servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione	
	genitori-figli, di contrasto alla povertà e alla violenza,	
	nonchè di prevenzione dei rischi e del disagio;	
	- promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione	
	dei loro diritti;	
	- organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;	
	guida di comitive turistiche scolastiche con visite organizza-	
	te per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico	
	e ambientale; il tutto nell'osservanza dei requisiti richiesti	
	- 4 -	

	dalle vigenti normative statuali e regionali e previo rilascio	
	dei nulla osta e/o autorizzazioni richieste per l'esercizio	
	effettivo delle suddette attività;	
	- gestione di centri e attrezzature sportive per minori a ri-	
	schio e non, così come attività ricreative che comunque con-	
	sentano di realizzare una migliore utilizzazione collettiva	
	del tempo libero per una integrazione sociale;	
	- promozione di interventi di sostegno e reinserimento socia-	
	le, attività di animazione con finalità educative e di socia-	
	lizzazione;	
	- istituzione e gestione di centri residenziali permanenti e	
	non di accoglienza e socializzazione, di pronta accoglienza,	
	per minori e/o madri in stato di disagio psicologico, che ne-	
	cessitano di un'assistenza continuativa;	
	- formazione e consulenza;	
	- gestione di servizi di segretariato sociale;	
	- animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo	
	libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali di parchi	
	giochi, ludoteche, biblioteche, pubblicazione composizione	
	stampa distribuzione diffusione vendita di libri, dispense e	
	stampati su supporto cartaceo, informatico ed elettronico, con	
	espressa esclusione della stampa di quotidiani e di prodotti	
	discografici e cinematografici;	
	- gestione di servizi assistenziali, psicologici, sociali, sa-	
	nitari e formativi atti alla informazione, prevenzione, socia-	
	- 5 -	

	lizzazione e risocializzazione, educazione e rieducazione,	
	riabilitazione terapeutica, anche attraverso servizi informa-	
	tici e telematici in applicazione dei principi e delle diret-	
	tive della legge 38/2010; supporto all'esercizio dell'assi-	
	stenza medica, integrazione e supporto all' "assistenza domi-	
	ciliare'" nella terapia del dolore come definita dall'art. 2	
	della legge 38/2010; il tutto mediante l'approntamento e l'or-	
	ganizzazione di strutture, anche umane, impianti attrezzature	
	e strumenti funzionali allo scopo e con espressa esclusione	
	dell'esercizio in proprio delle attività professionali che si	
	intendono come riservate ed la cui esecuzione potrà essere	
	svolta esclusivamente da coloro che siano regolarmente abili-	
	tati ed iscritti negli appositi albi professionali, con diret-	
	ta ed autonoma offerta delle proprie prestazioni professionali	
	cui la società resta estranea;	
	- gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti	
	a quanto prima elencato.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diretta-	
	mente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Per il rag-	
	giungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì im-	
	pegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingen-	
	- 6 -	

	ti opportunità - la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre or-	
	ganizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa, inoltre potrà chiedere ed avvalersi di tutti i	
	benefici pubblici (Stato, Regione ed enti locali) previsti a	
	favore della cooperazione, nonchè di tutti i finanziamenti di-	
	sposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi specia-	
	li, per il settore in cui opera.	
	In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente	
	funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente	
	senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei di-	
	vieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91, n. 197/91 e	
	del D.L.vo 385/93:	
	a) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari,	
	mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il	
	raggiungimento dello scopo sociale;	
	b) potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti,	
	società e consorzi (sia costituiti che costituendi) aventi	
	scopo analogo o affine al proprio.	
	c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
	strutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	d) promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio, uni-	
	- 7 -	

	camente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infrut-	
	tifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni	
	di legge in materia e comunque previa adozione di uno specifi-	
	co regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e	
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra società cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, de-	
	vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previ-	
	ste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla società cooperativa si applicano, oltre le regole conte-	
	nute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile	
	in tema di società a responsabilità limitata e delle leggi	
	speciali in tema di società cooperative sociali.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. deter-	
	mina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza in-	
	- 8 -	

	dugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello sta-	
	tuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno di-	
	ritto di recesso.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della società cooperativa il numero di so-	
	ci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere in-	
	tegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della società cooperativa, condividendone i	
	fini sociali e intendendo contribuire alla propria realizza-	
	zione, abbiano i requisiti oggettivamente attinenti allo scopo	
	sociale.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio, per cui la responsabilità dei soci per le	
	obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sot-	
	toscritte.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società cooperativa, persone che	
	svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	- 9 -	

	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul	
	territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla societa' cooperativa così da potersi porre in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Si intendono soci coloro che traggono dalla partecipazione al-	
	la società cooperativa sociale una utilità economica correlata	
	alla prestazione da loro fornita. Essi sono:	
	a) soci lavoratori ordinari: apportano il lavoro ottenendo in	
	cambio una retribuzione;	
	b) soci collaboratori retribuiti: sono prestatori d'opera pro-	
	fessionale, che ricevono per la loro attività, corrispettivi;	
	c) soci volontari: le persone che prestano gratuitamente la	
	loro attività lavorativa e che dichiarano apertamente la loro	
	speranza di ottenere dalla società cooperativa sociale una op-	
	portunità di lavoro;	
	Art. 9 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabi-	
	lito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il	
	diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di	
	controllo dell'attività degli amministratori.	
	Art. 10 - Accesso allo scambio mutualistico	
	La societa' cooperativa organizza la propria attività economi-	
	- 10 -	

	ca in modo tale da consentire a tutti i soci di instaurare	
	rapporti mutualistici con la societa' cooperativa in conformi-	
	tà al suo scopo e al suo oggetto.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di	
	esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la societa' cooperativa in con-	
	formità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della societa' cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di	
	comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-	
	tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto	
	libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci	
	Le quote dei soci non possono essere cedute, se la cessione	
	non è autorizzata dagli amministratori.	
	- 11 -	

	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione al Tribunale.	
	Art. 13 - Acquisto di quote proprie	
	L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote del-	
	la società cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio net-	
	to e il complessivo indebitamento della società è superiore ad	
	un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli	
	utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 14 - Recesso	
	Il socio può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto	
	- 12 -	

	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quan-	
	to compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a	
	mutualità prevalente).	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di let-	
	tera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi il Tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comu-	
	- 13 -	

	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre	
	mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario,	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rappor-	
	to mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte	
	del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislo-	
	cazione sul territorio della attività, sono identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per i casi previsti dall'art. 2286 c.c.;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, previa	
	intimazione da parte del detto Organo al socio di rimuoverne,	
	ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	- 14 -	

	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	L'Organo Amministrativo non può delegare i suoi poteri in ma-	
	teria di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne	
	fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresen-	
	tante comune.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota avviene secondo le modalità e ter-	
	mini di cui all'art. 2535 C.C..	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società cooperativa ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non ver-	
	sati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione	
	o la cessione della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	- 15 -	

Patrimonio e mutualità

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La società cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	Art. 21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo e massimo secondo le disposizione di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limi-	
	te previsto dalla legge.	
	Art. 22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla	
	redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	Art. 23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	- 17 -	

	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
	legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 24 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 25 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopon-	
	gono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	- 18 -	

assembleare.

Art. 26 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata all'indirizzo preventivamente comunicato all'organo amministrativo e risultante dai libri sociali ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, l'organo di controllo ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale

	ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle delibera-	
	zioni assunte agli amministratori, organo di controllo e revi-	
	sore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	ché nel territorio Italiano.	
	Art. 27 - Assemblea con mezzi di telecomunicazione	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	- 20 -	

	tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei so-	
	ci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima	
	come in seconda convocazione, è validamente costituita e deli-	
	bera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il nu-	
	mero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo	
	per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se	
	non derogate dalla specifica disciplina delle società coopera-	
	tive.	
	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della	
	sua quota.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	- 21 -	

	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre so-	
	ci.	
	La rappresentanza in assemblea è consentita nei limiti previ-	
	sti dalla legge.	
	Amministrazione	
	Art. 31 - Forme di amministrazione	
	La societa' cooperativa può essere amministrata, alternativa-	
	mente, su decisione dei soci in occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento del-	
	la nomina.	
	Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	- 22 -	

	verso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giu-	
	dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da	
	almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spe-	
	dire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio	
	e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegram-	
	ma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno	
	due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di	
	controllo.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto com-	
	- 23 -	

	patibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, se-	
	condo quanto stabilito all'art. 27).	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	presidente ed il segretario.	
	Art. 33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra-	
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386	
	c.c..	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno	
	i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordi-	
	naria della società, senza eccezioni di sorta e sono loro con-	
	ferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione	
	degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo	
	riservate all'assemblea dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determi-	
	nandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.	
	2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in	
	parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	
	- 24 -	

	compreso il presidente, determinando i limiti della delega e	
	dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati, oltre le materie previste	
	dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, reces-	
	so o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici coi soci.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza legale della societa' cooperativa spetta	
	all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di	
	amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori dele-	
	gati, nei limiti della delega conferita.	
	Art. 37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministrato-	
	ri, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risolu-	
	zione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	Controllo	
	Art. 38 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo diret-	
	to loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 39 - Organo di controllo e revisore contabile	
	- 25 -	

	La societa' cooperativa può nominare l'organo di controllo e/o	
	il revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 40 - Scioglimento	
	La societa' cooperativa si scioglie per le cause previste dal-	
	la legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando: il numero, il	
	funzionamento del collegio, a chi spetta la rappresentanza	
	della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo li-	
	quidativo.	
	Art. 41 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-	
	- 26 -	

- 27 -

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del dm 22 febbraio 2007 mediante MUI